



TRIBUNALE DI BRINDISI

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. **Cosimo Almiento** Presidente

Dott. **Sergio Memmo** Giudice rel.

Dott. **Roberto M. Palmieri** Giudice

decidendo sul reclamo proposto ex art. 2192 c.c. da **C. M.** avverso il provvedimento del 6.5.2010 del giudice delegato al Registro della Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Brindisi con il quale è stata disposta la cancellazione dal predetto registro della società **A. s.r.l.**;

OSSERVA

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione della reclamante per carenza di autorizzazione da parte del Tribunale di Brindisi.

Rileva il Tribunale che **C. M.** agisce nella qualità di procuratrice generale della figlia, **A. F.**, immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, **A. G.** e che **A. F.**, ai sensi dell'art. 52 c.c., ha la rappresentanza in giudizio dell'assente, senza necessità di ulteriori autorizzazioni da parte del Tribunale.

IL CASO.it

La **A.** in quanto amministratrice dei beni dell'assente, già socio della **A. s.r.l.**, è sicuramente "interessato" ai sensi dell'art. 2192 c.c. a ricorrere avverso il provvedimento che ha disposto la cancellazione della società, al pari della **D.** che, sulla base della medesima qualifica di socia, ha spiegato intervento volontario nel presente procedimento.

Nel merito il reclamo non può trovare accoglimento.

Invero risulta dagli atti che con riferimento agli anni 2006, 2007 e 2008 non è stato depositato il bilancio di liquidazione, bilancio che ex art. 2490 c.c. deve essere depositato nel registro delle imprese anche se non approvato.

Sul punto il Tribunale ritiene condivisibile l'orientamento secondo cui il termine indicato dall' art. 2490 c.c. - mancato deposito del bilancio per "oltre tre anni consecutivi" - decorso il quale la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese, deve ritenersi maturato quando sia superato di un giorno il termine per il deposito del terzo bilancio di liquidazione senza che siano stati depositati i due bilanci immediatamente precedenti.

Tale circostanza si è verificata nel caso di specie, poiché dalla visura camerale risulta che la società è stata posta in liquidazione in data 25.7.2006, che il primo liquidatore è stato nominato con atto del 12.12.2006, per cui lo stesso aveva l'obbligo di depositare, entro i termini di legge, il bilancio del 2006, deposito che pacificamente non è avvenuto.

IL CASO.it

Non è contestato, poi, che anche i bilanci del 2007 e del 2008 non sono stati depositati e che l'istanza per la cancellazione dell'impresa è stata depositata in data 8.4.2010 e cioè dopo che era ampiamente spirato il termine ultimo per il deposito del terzo bilancio consecutivo.

Le spese di procedimento, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con riferimento ad ~~Ag...~~ s.r.l. ed al terzo intervenore ~~D...~~ ~~Stella~~.

P. Q. M.

Rigetta il reclamo.

Condanna ~~C...~~ ~~M...~~ al pagamento delle spese di procedimento liquidate in € 800,00 di cui € 400,00 per diritti ed € 400,00 per onorario in favore di ~~Ag...~~ s.r.l. ed € 800,00 di cui € 400,00 per diritti ed € 400,00 per onorario in favore di ~~D...~~ ~~Stella~~, tutto oltre IVA e CAP rimb spese forf come per legge.

Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 16.7.2010

Il giudice rel
Dott. Sergio Memmo



Il Presidente
Dott. Cosimo Almiesto

TRIBUNALE DI BRINDISI

Depositato in Cancelleria
Brindisi **21 LUG. 2010**



IL CANCELLIERE CI
(POLLICINO Biondi)